

IL DIRIGENTE

Letta l'istanza, trasmessa tramite prot. N. 5088 del 21/01/2025, con la quale, la società G.A.E. Servizi SRL, con sede Via V. Monti 18 - 81020 San Nicola La Strada, la quale dichiara di essere in possesso di regolare titolo autorizzativo per l'esecuzione delle opere previste.

Tenuto Conto che trattasi di ripristino stradale (Suolo Pubblico) post intervento;

Ravvisato che per quanto sopra sussiste necessità di procedere alla emissione di apposita disposizione tendente sia a disciplinare la viabilità e sia i tempi entro cui vengono eseguiti i lavori al fine di non determinare nocumento alla circolazione generale della zona;

Sentito per le vie brevi l'ufficio polizia stradale Viabilità;

Visti:

- il decreto sindacale N. 114/2024 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relative alla direzione del Settore I Sicurezza al Dr. Nicola Vanacore;
- gli artt. n. 5 comma 3, l'articolo n. 6, 7, 158 e 159 del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
- la documentazione agli atti del Settore;

ORDINA

Dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00 dal giorno 04 Febbraio 2025 fino al giorno 14 Febbraio 2025 salvo imprevisti che comporteranno una proroga tacita al presente provvedimento, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni in:

A. Via S. B. Cozzolino, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via Luigi Palmieri e L'intersezione con la Via Trentola II:

- 1. Istituzione del Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata;**
- 2. Restringimento asimmetrico della carreggiata con istituzione del senso unico alternato regolamentato da semaforo mobile o da movieri a carico dell'esecutore;**
- 3. l'istituzione del percorso pedonale protetto nel tratto interessato dai lavori in questione ovvero in caso di necessità interdizione del transito pedonale sul marciapiede interessato con obbligo di circolazione dei pedoni sul lato opposto;**

B. Traversa Belsito tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Ex Cook e proprietà private:

- 1. Istituzione del Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata;**
- 2. Istituzione del Divieto di Transito, eccetto i residenti;**
- 3. L'istituzione del percorso pedonale protetto nel tratto interessato dai lavori in questione ovvero in caso di necessità interdizione del transito pedonale sul marciapiede interessato con obbligo di circolazione dei pedoni sul lato opposto,**

C. Via Ex Cook, tratto di strada compreso tra il civico 125 e il civico 79:

- 1. Istituzione del Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata;**
- 2. Istituzione del Divieto di Transito, eccetto i residenti;**
- 3. Istituzione del Doppio senso di circolazione senso di marcia Valle – Monte;**
- 4. L'istituzione del percorso pedonale protetto nel tratto interessato dai lavori in questione ovvero in caso di necessità interdizione del transito pedonale sul marciapiede interessato con obbligo di circolazione dei pedoni sul lato opposto,**

D. Via Ex Cook, tratto di strada compreso tra il civico 77 e il civico 59:

- 1. Istituzione del Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata;**
- 2. Istituzione del Divieto di Transito, eccetto i residenti;**
- 3. Istituzione del Doppio senso di circolazione senso di marcia Valle – Monte;**
- 4. L'istituzione del percorso pedonale protetto nel tratto interessato dai lavori in questione ovvero in caso di necessità interdizione del transito pedonale sul marciapiede interessato con obbligo di circolazione dei pedoni sul lato opposto,**

E. Via Ex Cook, tratto di strada compreso tra il civico 59 e il civico 39:

1. **Istituzione del Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata;**
 2. **Restringimento asimmetrico della carreggiata;**
 3. **l'istituzione del percorso pedonale protetto nel tratto interessato dai lavori in questione ovvero in caso di necessità interdizione del transito pedonale sul marciapiede interessato con obbligo di circolazione dei pedoni sul lato opposto,**
- **La Società affidataria dei lavori G.E.A. SERVIZI Srl con sede in San Nicola La Strada, Via Monti 18 – Caserta, è obbligata a mantenere il cantiere nell'osservanza delle norme sulla sicurezza pubblica e privata rispettando quanto previsto dall'art. 21 del C.d.S. e dagli artt. da 30 a 43 del Regolamento approvato con DPR 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal DPR 16.10.1996 n. 610 e adottando l'opportuno schema segnaletico, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 ed è autorizzata ad installare a propria cura e spese la segnaletica di chiusura al traffico veicolare o pedonale di deviazione così come previsto dal Codice della Strada, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuali danni a persone o cose derivanti dall'uso della stessa.**

La società esecutrice dei lavori è onerata altresì del ripristino della segnaletica orizzontale e/o verticale sull'area interessata dei lavori.

DISPONE

- 1) Il Comando della Polizia Municipale, e gli altri Organi di Polizia operanti sul Territorio comunale sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 2) La trasmissione della presente ordinanza a tutti i soggetti interessati;
- 3) Il presente provvedimento, per la sola durata dello stesso, annulla e sostituisce tutti i provvedimenti precedenti in contrasto con lo stesso.

PRECISA

- a) Chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, a norma dell' art. 3, comma 4 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, art. 5 L. 1034 del 06.12.1971 o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione art. 8 D.P.R. 1199 del 24.11.1971;

- b) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285 / 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 / 1992.

dal Comando di P. L., *data protocollo*

Il Dirigente
Col. Nicola Dott. Vanacore